CAMERA DEI DEPUTATI N. 2377

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Nuove norme sulla proprietà diretto-coltivatrice e riordinamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina

Presentata il 6 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per l'agricoltura italiana, come peraltro per tutto il « sistema » Italia, è giunto il momento di sciogliere i nodi cruciali che si sono determinati a seguito di un'azione legislativa scoordinata ed eccessiva, in maniera da delineare le nuove strade che porteranno ad affrontare le sfide poste dal mutato quadro nazionale, comunitario e mondiale alle soglie del duemila.

Questo documento è volto ad individuare le possibili linee di revisione relativamente ad uno dei temi strutturali più importanti per la nostra agricoltura: la politica fondiaria.

L'importanza di tale revisione, evidenziata peraltro da tutti gli analisti di economia e politica agraria, risulta evidente. Infatti, una corretta politica fondiaria e di ristrutturazione delle unità aziendali è presupposto fondamentale per l'attuazione di coerenti azioni volte alla ottimizzazione del settore primario ed al miglioramento del suo assetto nell'ambito del contesto dell'economia del Paese.

Per delineare quali possono essere le possibili azioni innovative in tale settore della politica agraria, pare utile rivedere quanto è accaduto in Italia negli ultimi cinquanta anni in tema di politica agraria in generale e di politica delle strutture in particolare.

Infatti, l'agricoltura italiana è stata interessata, a partire dal secondo dopoguerra, da un processo di cambiamento radicale, dovuto allo sviluppo in senso industriale del Paese ed alle trasformazioni tecnologiche ed organizzative di carattere settoriale.

Questi due momenti hanno costantemente interagito e sono stati determinanti nell'indirizzare l'evoluzione del settore pri-

mario, anche se altri elementi hanno giocato un loro ruolo nella definizione dell'attuale assetto dell'agricoltura italiana.

Ricordiamo, infatti, la « novità » Europa, il trasferimento alle regioni di molte competenze amministrative in materia di agricoltura e l'azione di tutta una lunga serie di leggi inerenti le politiche di intervento e l'organizzazione della macchina pubblica, od ancora il ruolo delle rappresentanze e degli organismi di pressione, che hanno avuto uno spazio crescente nell'influenzare l'assetto produttivo ed organizzativo del settore agricolo.

La storia dell'evoluzione dell'agricoltura italiana è, in sintesi, dovuta al complesso intreccio di tutti questi elementi ed è in questo quadro che rientrano le problematiche connesse all'assetto fondiario, al blocco dei contratti agrari, alla modernizzazione delle aziende, ai divari territoriali dello sviluppo.

Inoltre, accanto ai vecchi problemi dell'agricoltura italiana, altri sono andati via via emergendo in tempi recenti: tra questi hanno assunto una posizione rilevante le tematiche ambientali e quelle che pongono l'attenzione sull'evoluzione complessiva del sistema agro-alimentare.

Questo intreccio tra varie tematiche e la relativa complessità del sistema di relazioni che interessano il settore primario, determinano la necessità di nuovi approcci risolutivi che mirino ad integrare sempre più l'agricoltura nel contesto economico e sociale.

Nasce quindi l'esigenza di soffermarsi sugli aspetti organizzativi ed istituzionali, comprendendo tra questi i problemi connessi all'organizzazione della macchina pubblica e quelli più strettamente inerenti l'organizzazione del settore: dalle rappresentanze professionali agli organismi economici.

Si tratta di argomenti che devono assumere un ruolo cruciale nell'indirizzare i percorsi decisionali che interessano la nostra agricoltura e che devono mirare ad avviare un processo di « delegificazione » e semplificazione del quadro normativo, al fine di renderlo realmente applicabile.

EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRARIA E DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

L'evoluzione dell'agricoltura italiana rappresenta il risultato di una lunga serie di fattori concomitanti che, interagendo tra di loro, hanno determinato l'attuale quadro strutturale.

L'analisi dettagliata di tutti i fattori, della loro importanza e delle relative aree di intersezione risulterebbe operazione certamente impossibile in questa sede, per cui sembra più opportuno delineare, attraverso i passaggi più importanti, l'evoluzione delle tematiche di politica agraria che più di altre hanno inciso sui fattori strutturali della nostra agricoltura, facendo riferimento alle indicazioni che vari economisti agrari hanno espresso sull'argomento.

La politica agraria nel periodo post-bellico.

Il problema fondiario ebbe, nell'immediato dopoguerra, rilevanza centrale nel dibattito sulla politica agraria.

Infatti, la « questione fondiaria » non fu sollecitata soltanto dalle strategie di sviluppo e di ammodernamento dell'agricoltura, ma interferiva anche con la tematica occupazionale, dalla quale discendevano sicuri riferimenti di ordine sociale correlati, quindi, alla necessità di assicurare stabilità politica all'intero Paese.

L'agricoltura aveva, nell'immediato dopoguerra, una notevole importanza nell'economia nazionale in quanto vi erano 8,5 milioni di contadini, pari al 42 per cento della popolazione attiva, i quali utilizzavano circa 18 milioni di ettari di superficie agricola, anche se il settore concorreva solo per il 20 per cento al prodotto interno lordo (PIL) del Paese.

Inoltre, la condizione di povertà in cui viveva gran parte del Paese, determinava un malcontento generalizzato, specie delle popolazioni rurali, con il rischio di un incontrollabile conflitto sociale.

In tale contesto la « questione fondiaria » divenne rapidamente l'asse portante della discussione politica e, a seconda dei diversi punti di vista, l'intervento sull'assetto fondiario venne finalizzato al perseguimento di obiettivi diversi.

In particolare, si contrapponeva un disegno riformatore in cui prevalevano le istanze redistributive a vantaggio dei ceti lavoratori (braccianti e contadini) e che si sviluppava intorno all'idea della riforma agraria generalizzata, mentre dall'altro lato vi era l'obiettivo del potenziamento della piccola proprietà, attraverso la creazione di strumenti idonei a favorire l'accesso alla proprietà della terra.

Ovviamente, i due indirizzi erano il risultato di forti istanze di tipo ideologico, connesse al disegno generale di organizzazione della società, per cui la questione della proprietà fondiaria non poteva che rivestire un ruolo di primo piano.

Tali linee direttrici portarono, comunque, all'emanazione di importanti provvedimenti di politica agraria: l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice (decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121) ed alcuni provvedimenti che si inquadravano nell'ambito della riforma fondiaria (legge Sila, legge stralcio e legge regionale per la riforma fondiaria in Sicilia).

Queste azioni determinarono effetti significativi sul piano della mobilità fondiaria, anche se la strada perseguita per il risanamento delle strutture attraverso la politica della formazione della proprietà contadina non è, *a posteriori*, risultata vincente.

Probabilmente, tale situazione si è determinata in quanto gli interventi furono pensati per scopi diversi da quelli miranti alla definizione di aziende efficienti.

Tale considerazione trova riscontro nel fatto che la legislazione tesa a favorire la proprietà contadina è risultata scarsamente organica, piuttosto frammentaria e limitatamente finanziata, presentandosi quindi più come una legislazione occasionale e non come il risultato di una organica linea di condotta legislativa.

Quindi, anche se le leggi di cui ci stiamo occupando attuavano un principio costituzionale (richiamato agli articoli 44 e 46), è evidente che la formazione della « piccola proprietà contadina » si riprometteva soprattutto lo scopo di fornire uno strumento volto ad affrontare la pressante fame di terra che rendeva particolarmente teso il clima sociale delle campagne in quegli anni.

La politica agraria negli anni sessanta e settanta.

Con l'avvio degli anni sessanta e con il decollo dell'economia del Paese, caratterizzata da un intenso processo di industrializzazione, si determinò un grande esodo di popolazione « agricola » e, nel contempo, prese l'avvio il Mercato comune europeo, che spinse inevitabilmente l'agricoltura nazionale a ricercare nuovi modelli produttivi al fine di sostenere la sfida degli altri *partner* europei.

Le principali azioni di politica agraria di questo periodo furono i due cosiddetti « Piani verdi ». Il primo « Piano verde » (legge n. 454 del 1961) consisteva in un coordinato programma di interventi statali che prevedeva la concessione di contributi in conto capitale e sotto forma di agevolazioni creditizie e che puntava a consolidare l'efficienza delle aziende agricole nazionali.

Sulla stessa linea fu impostato il « Secondo Piano verde » (legge 27 ottobre 1966, n. 910), che poneva una maggiore attenzione agli interventi di mercato ed al finanziamento dei capitali di esercizio per le aziende, oltre ad un particolare interesse verso la cooperazione.

Con questi atti legislativi si voleva avviare una nuova programmazione degli interventi in agricoltura, per cui la ripartizione delle risorse finanziarie fu attuata all'interno di un programma unitario, accompagnato da un documento di indirizzi per obiettivi individuati territorialmente e per comparto, anche se, a livello di attuazione, non venne impostato l'aspetto relativo al coordinamento dei programmi, tanto da determinare scarsi effetti operativi.

Con la crisi economica che il Paese attraversò negli anni settanta, acquistarono importanza anche altri problemi che erano posti in secondo piano nel periodo precedente. In particolare, viene posto al centro del dibattito della politica agraria il problema del disavanzo negativo agricolo.

L'esplosione del *deficit* agricolo-alimentare ha le sue origini già nella metà degli anni sessanta, a causa della spinta fortissima ai consumi, ma registra un notevole balzo in avanti verso la metà degli anni settanta (in concomitanza con la crisi petrolifera), per poi rimanere piuttosto stabile in termini quantitativi, anche se in forte crescita in termini monetari, a causa della pressione inflattiva interna e del peggioramento delle nostre ragioni di scambio.

Sulla spinta di tale emergenza, si aprì in Italia un ampio dibattito, orientato soprattutto ad approfondire l'analisi dei flussi di scambio e delle componenti merceologiche del disavanzo, oltre che a ricercare le ragioni di ordine strutturale che lo determinavano.

L'analisi di questi temi ed il riesame critico delle precedenti azioni promosse dai Piani verdi, portò ad una rimodulazione dell'intervento a livello territoriale, al fine di definire gli obiettivi di crescita settoriale e gli strumenti più adatti per la loro realizzazione.

Tale rimodulazione dell'intervento pubblico in agricoltura fu indotta anche dall'avvio dell'istituto regionale, la cui competenza amministrativa in materia di agricoltura richiedeva la delineazione di un quadro di riferimento in cui esse dovevano muoversi.

La politica di programmazione negli anni '80.

Durante gli anni ottanta gli interventi programmatori si concretizzarono nella formulazione di tre documenti di piano, cui seguirono le relative leggi di spesa.

La prima legge di spesa, che risale alla fine degli anni settanta (legge n. 984 del 1977, conosciuta come « Quadrifoglio »), precedette l'approvazione del Piano, fissando le procedure di programmazione tra Stato e regioni e stanziando i finanziamenti per ogni singolo comparto; la seconda legge di spesa (legge n. 752 del 1986) ha ripartito i finanziamenti tra Stato e regioni, distinguendo tra azioni orizzontali e settoriali; la terza (legge n. 201 del 1991) ha soltanto rifinanziato la precedente legge senza apportare significativi cambiamenti.

Per quanto riguarda in particolare i contenuti dei Piani, nel primo fu posta particolare attenzione alla necessità di contenere il *deficit* agro-alimentare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di alcuni settori produttivi al fine di ottenere la sostituzione dei flussi di importazione. Inoltre, venne assegnato spazio notevole alla « questione occupazionale », specie per quanto atteneva alle possibilità di correzione degli squilibri conseguenti all'esodo massiccio dalle aree svantaggiate.

La legge che accompagnava il piano (« Quadrifoglio »), prevedeva un programma pluriennale di spesa destinata ad alcuni settori prioritari e definiva le procedure di concertazione tra Stato e regione per la delimitazione dell'attività, sia rispetto alla formulazione degli obiettivi sia per le decisioni di spesa.

Tale legge è stata, però, criticata sotto molti punti di vista: sia rispetto alla realizzazione degli obiettivi che si proponeva di raggiungere (in quanto nel settore non si realizzò lo slancio produttivo auspicato, non si attivò la ripresa occupazionale e sotto il profilo del lavoro non si arrestò il fenomeno della senilizzazione, conseguente all'esodo delle popolazioni più giovani), sia riguardo agli aspetti di regolamentazione della spesa da parte dello Stato nei confronti delle regioni, giudicate da queste eccessivamente vincolanti.

Inoltre, occorre precisare che gli obiettivi produttivi fissati dalla legge Quadrifoglio e dal relativo Piano agricolo nazionale (PAN) si muovevano in forte controtendenza rispetto alla politica agricola comunitaria.

Infatti, la Comunità europea (CEE) aveva già avviato un processo decisionale teso al controllo delle eccedenze per cui,

già all'inizio degli anni 1980, furono emanati i primi provvedimenti di contenimento della spesa comunitaria, ad esempio mediante il controllo delle produzioni (corresponsabilità sui cereali, quote latte, quantità massime garantite per le oleaginose, eccetera).

L'analisi di tale discordanza risulta interessante in quanto, proprio a partire da questo periodo, le azioni comunitarie e quelle nazionali tendono a seguire vie contrastanti a causa della divergenza tra la situazione eccedentaria della Comunità europea e quella deficitaria dell'Italia.

Concluso il PAN 1979 nel 1982, negli anni successivi la politica di programmazione in agricoltura sembrò subire una battuta d'arresto, tanto che ai fabbisogni finanziari del settore si fece fronte soprattutto attraverso ripetuti rifinanziamenti di leggi precedenti la « Quadrifoglio ».

Solo nel 1985 venne approvato il secondo Piano. In esso fu prevista una pluralità di atti e di soggetti che dovevano concorrere in modo progressivo alla definizione degli interventi. Lo Stato e le regioni, ognuno secondo le proprie competenze, dovevano provvedere alla formulazione del programma quadro di riferimento e delle direttive di base del programma, a cui far seguire i piani specifici su singoli settori di intervento che, a differenza della precedente legge, non dovevano essere predeterminati *ex ante*.

La legge di spesa non risultava vincolata a specifici settori di intervento, ma finanziava i soggetti – Stato e regioni – cui era demandata la definizione delle linee programmatiche, attraverso l'individuazione di azioni orizzontali (di interesse generale) e verticali (di interesse settoriale).

Furono previste, inoltre, specifiche attività volte al potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo in generale.

L'obiettivo generale del Piano era individuabile, quindi, nella crescita del reddito agricolo attraverso azioni compatibili con la salvaguardia dell'occupazione, il riequilibrio territoriale, la difesa ambientale e il contenimento del *deficit* agro-alimentare. Risultano, quindi, potenziati gli obiettivi del precedente intervento, anche se per il loro raggiungimento si punta sul recupero di competitività mediante la valorizzazione di alcuni elementi strategici, quali il miglioramento della qualità dei prodotti ed il maggior coordinamento tra gli agenti della filiera.

A questo nuovo PAN venne rimproverata l'eccessiva genericità degli indirizzi programmatici e la scarsa coerenza tra gli stessi (ad esempio, tra l'obiettivo di salvaguardia dell'occupazione e quello di aumento del reddito), oltre alle non poche difficoltà nella fase di attuazione, segnata da sistematici ritardi negli stanziamenti (spesso ridotti rispetto alle previsioni) e negli aggiornamenti dei documenti programmatici in assenza di una effettiva azione di monitoraggio. È mancato, inoltre, un efficace coordinamento con gli interventi sia della Comunità europea sia delle regioni.

Il terzo Piano agricolo nazionale, valido per il periodo 1986-1990, approvato solo nel 1989, confermava il carattere vincolativo esercitato dalla politica agricola comunitaria per la politica nazionale e prevedeva gravi ripercussioni per il settore a seguito della volontà comunitaria di far decrescere il livello medio dei prezzi agricoli per tutte le produzioni soggette alle organizzazioni comuni di mercato.

Inoltre, in riferimento alla situazione nazionale, il Piano rilevava che i principali obiettivi della politica agraria italiana degli ultimi decenni non erano stati ancora raggiunti, per cui vengono confermati gli scarsi risultati della politica di programmazione agricola precedente, in quanto a fronte di una ripresa dell'economia italiana nel suo complesso, l'agricoltura vedeva accentuarsi la crisi in atto.

Con tali premesse venivano individuati alcuni obiettivi specifici da perseguire ed, in particolare, il mantenimento dell'occupazione agricola in generale e giovanile in particolare, il contributo al riequilibrio economico territoriale; la difesa del territorio, dell'ambiente e delle risorse idriche; il contributo al mantenimento di un adeguato grado di autoapprovvigionamento alimentare.

I problemi dell'agricoltura italiana alle soglie del duemila.

Da quanto riportato in precedenza, risulta evidente che sono diversi i fenomeni negativi che continuano a persistere nelle forme patologiche del passato: ad esempio, la tematica strutturale (frammentazione e polverizzazione delle aziende), la mancanza di un'agile legislazione sull'affitto, l'assenza di una coerente azione di pianificazione territoriale e di intervento in generale, eccetera.

Inoltre, il rallentamento della crescita del settore dalla seconda metà degli anni 1980, la presenza di evidenti segnali di crisi, un'azione di politica agraria che appare incerta e spesso in contrasto con le decisioni comunitarie, oltre che condizionata dalla forte conflittualità tra Stato e regioni, evidenziano una complessiva inefficienza dell'intervento pubblico in agricoltura.

Ora, se si considera che l'entità dei trasferimenti al settore attraverso i diversi interventi di politica agraria supera il 50 per cento del valore aggiunto prodotto dal settore, è assolutamente evidente che l'efficienza delle istituzioni responsabili risulta essenziale per un settore che riceve, così, consistenti trasferimenti dalla pubblica amministrazione. Questo, purtroppo, non avviene. Ad esempio, una recente verifica sullo stato di attuazione della legge n. 752 del 1986 per gli anni 1986-1990 ha accertato un rapporto stanziamenti/pagamenti per la spesa di competenza regionale (articolo 13) pari al 54,1 per cento e per quella di competenza del Ministero competente (articolo 4) del 57,7 per cento, con alcune eccezioni positive come per l'attività svolta dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina in tema di ricomposizione fondiaria, per la quale il rapporto stanziamenti/pagamenti è risultato pari al 99 per cento (per un'analisi più dettagliata vedi oltre).

Comunque, i conflitti tra diversi livelli di competenza amministrativa e l'efficacia del loro intervento sono gli esempi più evidenti, ma non unici, della complessità della macchina amministrativa che interviene sull'agricoltura italiana.

In una visione di insieme, infatti, le organizzazioni professionali ed economiche hanno avuto una forte connotazione ideologica e forti legami con i partiti, anche se attualmente esse vivono una fase di grande travaglio dovuto a difficoltà interne, a problemi finanziari, alla mancanza di chiari riferimenti di carattere politico a seguito della crisi di tutto il sistema politico italiano.

Lo stesso discorso si ripropone per il movimento cooperativo che sta attaversando un momento di forte travaglio interno dovuto alle difficoltà economiche e finanziarie vissute negli ultimi anni da alcune grandi imprese cooperative (prima fra tutte la Federconsorzi). Tale crisi ha messo in luce che la forma cooperativa non sempre può offrire soluzioni adeguate sul piano finanziario e manageriale, se vuole rispettare i princìpi di solidarietà e di gestione democratica propri dell'ideale cooperativo.

Anche le associazioni dei produttori attraversano un periodo di grave difficoltà; tali associazioni (volute prima dal regolamento CEE n. 159 del 1966, come strumento dell'organizzazione comune di mercato del settore ortofrutticolo per disciplinare l'offerta ed intervenire sul mercato in caso di crisi e poi estese agli altri settori con il regolamento CEE n. 1360 del 1978 del Consiglio del 19 giugno 1978) si sono dovute confrontare con i timori di una possibile concorrenza su comuni aree di influenza manifestate da parte delle organizzazioni professionali e delle cooperative.

Infine, occorre ricordare che l'agricoltura italiana, anche se in misura minore rispetto ad altri Paesi, ha subìto negli anni recenti gli effetti della modernizzazione delle imprese e dell'evoluzione della domanda e dei processi di distribuzione dei prodotti alimentari, che l'hanno portata a trasformarsi da settore a sistema agroalimentare.

Ovviamente, la complessità dei rapporti che si creano tra le imprese che operano nelle filiere del sistema e la dimensione mondiale raggiunta dal mercato dei beni

agro-alimentari richiedono, per essere vincenti, una efficace organizzazione dell'offerta.

In conclusione, dall'esame dell'attuale quadro complessivo relativo al settore primario, emergono ancora una volta i limiti di una organizzazione complessiva che non ha saputo rinnovarsi per rispondere al mutato quadro di rapporti intersettoriali e dei livelli decisionali che agiscono sul settore, per cui occorre procedere rapidamente sulla strada della ristrutturazione della nostra agricoltura.

Per ottemperare a ciò si avverte l'esigenza di « fotografare » attentamente la realtà agricola italiana attuale, in maniera da individuare gli interventi più coerenti per tracciare i nuovi percorsi della politica agraria alle soglie del duemila.

L'AGRICOLTURA ITALIANA OGGI: ASPETTI STRUTTURALI ED ECONOMICI

Per poter definire l'attuale connotazione strutturale dell'agricoltura italiana si è fatto riferimento ad alcune ricerche nell'ambito dell'economia agraria svolte di recente da vari enti, tra cui INEA, INSOR, NOMISMA e CENSIS.

La struttura fondiaria italiana.

Se si procede ad un'analisi della situazione attuale dell'agricoltura italiana dal punto di vista « strutturale », il settore risulta costituito da oltre 3 milioni di aziende, con una dimensione media di 7,5 ettari per unità.

Tale numerosità non trova riscontro in nessun'altra realtà agricola europea, tanto che l'ampiezza media aziendale è circa la metà di quella media comunitaria. Inoltre, se si suddivide tutto il complesso per classi di ampiezza, viene evidenziato che le aziende inferiori all'ettaro rappresentano il 33 per cento del numero ed appena il 2 per cento della superficie totale, quelle comprese tra 1 e 10 ettari raggiungono il 55 per cento del numero ed il 24 per cento della superficie, mentre la classe oltre i 10 ettari interessa il 12 per cento del numero ed il 74 per cento della superficie.

Evidentemente, la superficie aziendale non è necessariamente legata al risultato « economico-reddituale » dell'azienda (una « piccola » azienda floricola di un ettaro fornisce una produzione lorda di gran lunga superiore rispetto a quella di un'azienda di tipo estensivo di 20 ettari) ma in linea generale esiste un stretta relazione di dipendenza tra le due variabili.

Emerge, quindi, che circa 2,6 milioni di aziende (che coltivano circa 6 milioni di ettari) presentano una dimensione media di 2,25 ettari e quindi non possono costituire imprese economicamente efficienti e competitive sul piano strutturale, come quelle che ricadono nella classe di ampiezza superiore a 10 ettari (371 mila unità per oltre 17,7 milioni di ettari) le quali presentano una superficie media di 45 ettari.

In riferimento al tipo di conduzione, l'universo aziendale complessivo è dominato dalla conduzione diretta del coltivatore (96 per cento del numero e 70 per cento della superficie), contraddistinta da una dimensione di 5,5 ettari per unità, a cui si affianca l'impresa condotta con salariati (3,6 per cento e 29 per cento in termini di numero e di superficie) con oltre 56 ettari di superficie disponibile.

Questa sintetica analisi del quadro strutturale dell'agicoltura italiana fa emergere un dato di fatto rilevante: le oltre 3 milioni di aziende censite costituiscono un numero poco o nulla espressivo della autentica base produttiva agricola del Paese; sotto il profilo strutturale, sembra piuttosto delinearsi una realtà costituita da circa 350-400 mila aziende vere e proprie, mentre il resto risulta assolutamente al disotto dei livelli economici marginali.

Per un'analisi più approfondita della realtà produttiva del settore agricolo, occorre far seguire all'analisi strutturale una più approfondita analisi dei risultati economici del sistema agricolo italiano. Infatti, presa come punto di riferimento l'impresa « mercantile vitale », ossia quella in grado di remunerare ai prezzi correnti almeno una unità lavorativa a tempo pieno

(per un controvalore di almeno di 21-22 milioni di lire), è possibile ripartire l'universo censito in sottogruppi omogenei.

La suddivisione adottata conduce ad individuare tre gruppi di imprese:

a) un primo gruppo, il cui reddito lordo oscilla tra 0,5 e 5 milioni di lire per azienda, con un valore medio di 2,2 milioni che non è possibile considerare costituito da imprese produttive vere e proprie, in quanto tali imprese non sono in grado di fornire neppure un reddito di pura sussistenza. D'altra parte, la loro ampiezza è talmente ridotta (appena 1,4 ettari di SAU) da determinare una situazione reddituale scarsamente significativa. Si tratta, *quindi, di orti familiari o residenze delle* famiglie operanti in attività extra-agricole o forme di attaccamento-conservazione al patrimonio;

b) un secondo gruppo, definibile « marginale », con un reddito lordo che varia da 8,5 a 17,2 milioni di lire, corrispondente ad un valore medio di circa di 12 milioni. Tale redditività non è ancora in grado di remunerare una unità di lavoro a tempo pieno, ma tali realtà sembrano capaci di fornire un'entità di reddito per unità produttiva, pur se modesta, da riguardarsi come una voce integrativa di altri introiti principali derivanti da attività extra-aziendali. Peraltro, queste imprese *« marginali », di ampiezza variabile tra 6 e* 9 ettari di SAU (cioè 8,5-12 ettari totali), possono essere considerate come una sorta di riserva occupazionale (di grande utilità nei periodi congiunturali di crisi economica dell'intero sistema produttivo del Paese) e come valido presidio paesaggistico-ambientale permanente del territorio agricolo di rilevante importanza collettiva;

c) un terzo gruppo, formato da imprese agricole economicamente « vitali », in quanto forniscono un reddito tale da retribuire ai prezzi di mercato i fattori impliciti (terra, lavoro autonomo e capitale-impresa). Si tratta, però, del gruppo di aziende che, in termini numerici, risulta *minoritario (soltanto l'11,5 per cento del* totale) ma che occupa più del 58 per cento della SAU disponibile e realizza oltre il 70 per cento del reddito complessivo. Al suo interno si collocano le imprese il cui reddito lordo va da circa 24 a 393 milioni di lire, cioè un valore medio ponderato di oltre 72 milioni per azienda, che si pone ai livelli delle agricolture europee più avanzate.

In definitiva, tale analisi sulla redditività delle imprese conferma la visione attuale del settore: l'agricoltura italiana è *caratterizzata sul piano produttivo-struttu*rale non tanto da oltre 3 milioni di unità aziendali, quanto, più concretamente, da circa 350 mila imprese vere e proprie (a cui, al massimo, si possono affiancare in subordine altre 300 mila unità « marginali ») aventi una dimensione economica e territoriale idonea ad operare in modo efficiente in una economia di mercato.

Tali dati trovano conferma nella recente indagine condotta dal CENSIS: *L'impresa diretto-coltivatrice nella nuova agricoltura*, presentata nell'ambito di un incontro promosso dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina e volto a tracciare le possibili linee di evoluzione di tale ente pubblico (Roma, marzo 1994).

Da tale indagine è emerso che di questa minoranza « produttiva » non tutte le imprese « sono ugualmente reattive alla condizione di mercato o permeabili all'introduzione di processi innovativi nella propria organizzazione ». Sulla base di un'indagine campionaria svolta su 1.215 aziende appartenenti al gruppo d'efficienza, è stato stimato che « soltanto un sesto delle aziende produttive (cioè circa 50 *mila) può essere considerato veramente* "evoluto" e "innovativo", mentre la restante parte, pur se produttiva, risulta molto rigida e poco sensibile agli stimoli esterni ».

Inoltre, il CENSIS evidenzia che: il 20,2 per cento delle imprese non ha acquisito nessuna innovazione negli ultimi cinque anni; il 36,8 per cento è poco o nulla propensa ad introdurne alcuna nei prossimi tre anni; l'83 per cento delle stesse imprese *impiega soprattutto capitale* aziendale per finanziarsi; il 75,9 per cento vende la propria produzione prevalente-

mente sul mercato locale ed appena il 10,6 per cento su quello nazionale; l'utilizzazione dei servizi di supporto è piuttosto limitato, specie nei riguardi dei servizi « avanzati » quali pubblicità, *marketing*, formazione, eccetera; l'indirizzo produttivo prescelto è, in generale, teso verso la specializzazione su poche linee di prodotto e ciò avviene nel 73,5 per cento dei casi; per le strategie di mercato il 65,3 per cento delle aziende non è interessato a perseguire obiettivi di qualità, né di certificazione, né di marchio.

Gli effetti sul reddito della struttura aziendale e possibili azioni positive.

La suddivisione dell'universo tra imprese economicamente « vitali » ed imprese marginali, risulta importante al fine di verificare gli effetti della riduzione nel tempo dell'entità del reddito agricolo disponibile, espresso a valori costanti.

Infatti, è stato constatato che con la diminuzione del livello reddituale sia totale sia per unità di prodotto, anche le unità aziendali si riducono sempre più alle sole imprese efficienti, cioè a quelle che strutturalmente e tecnologicamente riescono ad adattarsi alle modificazioni indotte dal mercato.

Pertanto il mercato, attraverso la ragione di scambio (prezzi incassati/prezzi pagati) allorquando diviene sfavorevole, incide in maniera negativa sul reddito dell'impresa e se questa non reagisce in modo adeguato alle sollecitazioni dei prezzi ne determina la scomparsa.

Si determina, quindi, un processo evolutivo attraverso il quale vengono emarginate prima le aziende piccole e piccolissime, poi quelle più ampie e si innescano, inoltre, tutti quei meccanismi che portano a forme di adattamento più o meno vincenti.

Risulta evidente, però, che se la ragione di scambio si mantiene sfavorevole nel lungo periodo, come è avvenuto per la nostra agricoltura negli ultimi decenni, il numero di aziende è inevitabilmente destinato a contrarsi: infatti, nel caso dell'Italia si è passati da 4,1 a 3 milioni di aziende e di queste ultime soltanto il 10 per cento circa del totale possano considerarsi vere e proprie imprese mercantili.

Inoltre, va evidenziato che l'offerta agricola è aumentata nel tempo nonostante la flessione dei prezzi all'azienda, ma mentre in un primo momento la contrazione registrata per i prezzi di vendita è stata più che compensata dall'aumento della produttività, negli ultimi venticinque anni il recupero produttivo non è avvenuto, in quanto il tasso di incremento della produttività non ha tenuto il passo rispetto all'aumento dei prezzi pagati dagli agricoltori.

Di fronte ad una simile entità decrescente della ragione di scambio e per un così lungo periodo, gli effetti sul reddito diventano insostenibili, nonostante i miglioramenti tecnici e produttivi attuali.

Tutto questo è ancora più problematico per quelle imprese che operano su basi aziendali di piccola dimensione e che, impossibilitate a raggiungere volumi di produzione con tecnologie avanzate tali da assorbire le conseguenze negative sul reddito dovute al modificarsi del sistema dei prezzi, sono costrette a muoversi ai margini del settore (ad esempio con il *part-time*).

Quindi, l'area dell'efficienza economica, con il peggiorare della ragione di scambio, tende a restringersi con il tempo per cui solo le imprese strutturalmente adeguate e condotte da imprenditori professionali possono affrontare le sfide di un'economia di mercato sempre più internazionalizzata.

A questo punto, constatato che l'universo aziendale dell'agricoltura nazionale non può considerarsi composto da oltre 3 milioni di unità indifferenziate e considerato che il Paese attraversa un momento storico nel quale le risorse collettive disponibili sono ridotte, si rende necessario attuare azioni differenziate di politica agraria che determinino:

a) lo sviluppo del gruppo di imprese che è in grado di operare secondo un'ottica di mercato (300-400 mila) ed al cui interno, secondo il CENSIS, esiste un'ampia base costituita da unità tradizionali (circa

250 mila) che richiedono consistenti investimenti innovativi di prodotto e di processo per continuare a sussistere come imprese economicamente « vitali ».

b) la ristrutturazione di altre 300 mila imprese relative all'area economica « marginale », in quanto esse possono assicurare una notevole utilità « sociale », soprattutto nei periodi congiunturali di crisi occupazionale, oltre a rappresentare una salvaguardia ambientale e paesaggistica nel territorio agricolo;

c) la predisposizione di una specifica legislazione che eviti l'accesso alle scarse risorse destinate al settore agricolo da parte delle rimanenti 2,3 milioni di unità aziendali (non facenti ormai parte del comparto delle vere imprese produttive, quindi « fazzoletti » di terra utilizzati per altri fini: residenziali, ricreativi, patrimoniali, eccetera).

In conclusione, le possibili linee di intervento nella politica agraria che scaturiscano complessivamente dall'analisi sui temi strutturali, portano ad individuare le seguenti linee di intervento che riguardano, nell'insieme, una decisa politica delle strutture; una innovativa politica del credito; una mirata politica della ricerca; una decisa politica finalizzata alla preparazione professionale tecnico-economica dell'agricoltore; una corretta politica previdenziale e fiscale.

Si tratta, ovviamente, solo dell'enunciazione delle linee di un possibile programma di politica agraria che metta le varie categorie di imprenditori nelle condizioni di realizzare adattamenti coerenti con l'individuazione delle soluzioni idonee a contenere il costo unitario di produzione: cioè migliore qualità del prodotto e riduzione del coeficente tecnico, vale a dire l'entità dei fattori immessi nell'unità di bene ottenuto.

L'approfondimento di queste tematiche e la proposizione di soluzioni coerenti all'attuale quadro produttivo italiano devono quindi rappresentare un impegno forte verso cui far convergere tutti gli sforzi degli operatori pubblici e privati che hanno realmente a cuore le sorti della nostra agricoltura.

UN NUOVO STRUMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE FONDIARIA

L'analisi riportata nei capitoli precedenti evidenzia l'attualità delle problematiche legate alla politica di riordino fondiario e, più in generale, ad una politica di ristrutturazione del « sistema » agricoltura.

Su alcune di tali tematiche ha esercitato la sua attività, dal dopoguerra in poi, la Cassa per la formazione della proprietà contadina. L'azione che essa ha svolto è stata inizialmente di complemento alle attività di riforma fondiaria e di consolidamento dell'impresa diretta coltivatrice per evolvere, poi, verso forme di intervento sempre più orientate alla costituzione di imprese agricole in grado di affrontare il mercato.

L'attività dell'ente ha determinato a partire dal 1948 la costituzione di oltre 20 mila aziende mediante l'acquisto e l'assegnazione, con patto di riservato dominio, di oltre 300 mila ettari, creando posti di lavoro stabili ed a basso costo per la collettività.

In questa sua azione, l'ente è stato particolarmente attento a creare le condizioni di base per costruire delle efficienti imprese coltivatrici sia sotto il profilo tecnico che economico.

Uno dei presupposti di base della sua operatività è stato quello di dotare l'azienda che veniva costituita di una superficie adeguata alle capacità lavorative della famiglia coltivatrice e, al tempo stesso, creare le condizioni tecniche per il conseguimento di un sufficiente reddito. Indicativo è, infatti, il rapporto medio tra superficie acquistata e imprese costituite che risulta pari a ettari 14,5, valore sicuramente ottimale, specie se confrontato con la superficie media aziendale a livello nazionale (pari ad ettari 7,5).

Occorre anche considerare che il citato dato è influenzato dal non consistente valore medio relativo al periodo 1948-1962

(rapporto tra superficie acquistata e impresa pari ad ettari 5,7); tale dato risulta strettamente dipendente da un indirizzo politico che privilegiava gli aspetti occupazionali e di stabilizzazione sociale. Infatti, nel momento in cui l'ente si è svincolato da tale politica di intervento, il valore medio della superficie assegnata (negli ultimi trent'anni) è stato pari ad ettari 25,1.

Inoltre, se si considera che per un'alta percentuale di casi la superficie assegnata va ad arrotondare una precedente base fondiaria condotta dal coltivatore richiedente, risulta evidente che l'intervento della Cassa assume una incidenza di tutto rispetto nel panorama agricolo nazionale, volto a formare aziende che mirano ad entrare in quella *élite* che abbiamo visto in precedenza caratterizzare le vera e propria componente professionale in agricoltura.

Particolarmente intensa in questi ultimi anni è stata, infine, l'attività dell'ente rivolta ad attivare iniziative di innovazione tecnologica, riconversione colturale con produzioni alternative e valorizzazione ambientale, allo scopo di favorire l'adeguamento aziendale alla nuova politica agricola comunitaria.

Attualmente, l'apertura di nuove sedi regionali e l'incremento della pianta organica del personale (con un'età media compresa tra venticinque e trentacinque anni) ha consentito di potenziare fortemente l'attività di assistenza integrata agli assegnatari, superando la limitazione della verifica tecnico-economica al solo momento iniziale di formazione dell'impresa agricola ma con una sua riproposizione durante tutto l'arco di tempo lungo il quale si svolge il rapporto di assegnazione.

Pertanto, l'attuazione di numerose iniziative innovative sta modificando e migliorando di fatto la tipologia e la direzione degli interventi.

Questi risultati operativi sono stati raggiunti grazie ad un'agile struttura amministrativa che ha consentito di elevare notevolmente l'efficienza e l'efficacia di spesa dell'ente. Infatti, come ricordato nei capitoli precedenti, una recente indagine sullo stato di attuazione della legge n. 752 del 1986, ha accertato che la Cassa è uno dei pochi centri di spesa nell'ambito della pubblica amministrazione operante nel settore agricolo ad aver raggiunto ottimali rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti.

Questo dato risulta di fondamentale importanza se si pensa che, data la particolare modalità operativa dell'ente (concessione di mutuo per l'acquisto del capitale fondiario, con patto di riservato dominio sul terreno), un'alta efficienza nella spesa permette di moltiplicare rapidamente gli effetti degli interventi grazie ai rientri delle rate di ammortamento.

A fronte, però, del buon livello di operatività raggiunto e del processo « autoevolutivo » che l'ente ha messo in atto per ottimizzare i risultati dei suoi interventi (ad esempio: differenziazione dei tassi per le zone svantaggiate e di montagna; preferenza per i giovani coltivatori tra i diciotto ed i quarant'anni; collaborazione con enti di ricerca al fine di accelerare il processo di trasmissione dei risultati sperimentali; promozione di associazioni tra assegnatari nel settore dell'agricoltura eco-compatibile; definizione di un circuito organico di aziende Cassa esercitanti l'attività agrituristica; realizzazione di procedure specifiche per l'applicazione del programma nazionale di prepensionamento – regolamento CEE n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992), sono ravvisabili diversi fattori che ne limitano l'attività e che fanno riferimento a vincoli di natura legislativa.

In particolare, sono evidenziabili due ordini di elementi: un primo attinente l'attività specifica della Cassa, un secondo, invece, che rende il quadro normativo « *extra*-Cassa » obsoleto sotto molti aspetti e di sicuro ostacolo al processo di ristrutturazione della nostra agricoltura.

In riferimento al primo ordine di elementi, che potremo definire « interni », si rileva la necessità di modificare la tipologia dei possibili soggetti beneficiari dell'azione Cassa; la possibilità (sulla base del modello francese delle SAFER) di estendere il diritto di prelazione a favore della Cassa in riferimento alle compravendite dei terreni; la definizione di nuove e più continue fonti finanziarie volte a soddi-

sfare la crescente richiesta di intervento che viene rivolta alla Cassa dal mondo agricolo; la modifica dei termini temporali previsti per il vincolo di indivisibilità, al fine di renderlo coerente con l'attuale dinamicità produttiva; una più corretta applicazione della procedura per la definizione dell'indennità di esproprio a favore degli assegnatari in caso di espropriazione per pubblica utilità.

Se si analizzano, poi, i fattori « esterni » che interagiscono con l'attività dell'ente, si può rilevare che esiste una serie di elementi di natura agricola ed extra-agricola che, se rimossi con adeguati provvedimenti legislativi porterebbero ad un potenziamento notevole delle attività operative.

In ogni caso, l'esistenza di nodi che riguardano il ruolo delle istituzioni, la necessità di una maggiore integrazione delle imprese, la revisione della operatività degli enti territoriali (per citarne solo alcuni), determina la necessità di un ampio dibattito volto a considerare interventi di carattere generale che vanno al di là della semplice formazione dell'impresa efficiente.

Certo è fondamentale la considerazione che la Cassa per la formazione della proprietà contadina, nata nel 1948, fino ad ora non ha sostanzialmente mutato il suo modo di operare, in rapporto invece ad una dinamica realtà della società contadina in continua trasformazione, e ciò per una perenne distrazione del legislatore ad affrontare con prontezza ed energia una sostanziale modifica degli strumenti regolamentari e legislativi.

Questo è il vero e unico problema per la Cassa.

Non possono attribuirsi alla struttura qualsivoglia responsabilità, perché numerosissime e continue sono state le sollecitazioni rivolte, in tutte le sedi competenti, per uscire da un ghetto di abbandono a volte amplificato da impressioni negative, superficiali ed approssimative.

La struttura dell'ente è viva, vitale, dotata di grande capacità tecnica; ha da tempo abbandonato la ritualità dell'ordinario, ma aspetta soltanto e semplicemente l'attenzione dei pubblici poteri.

Appare, quindi, utile procedere ad un'analisi più dettagliata delle varie tematiche presentate, al fine di individuare le possibili azioni innovative sia attinenti al livello organizzativo interno sia, più in generale, al quadro normativo di riferimento.

Di seguito si riportano alcune considerazioni su problematiche che non sono di natura parziale ma che ineriscono in maniera determinante sull'attività dell'istituto e che quindi per essere realizzate sul piano delle concretezze evidentemente abbisognano di provvedimenti legislativi.

Una nuova regolamentazione della Cassa andrebbe approvata per legge anche se lo strumento amministrativo previsto – previo parere del Consiglio di Stato – sembrerebbe idoneo. Una approvazione con legge consentirebbe però una più coerente risoluzione di molteplici problemi.

Diritto di prelazione.

La Cassa non può attualmente intervenire nei casi di richiesta di acquisizione di terreni a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coltivatori richiedenti. Infatti, le leggi che disciplinano tale normativa (legge n. 590 del 1965; legge n. 817 del 1971) non permettono alla Cassa di intervenire in tali casi in quanto trattasi di diritto soggettivo, per cui tale possibilità è riservata esclusivamente al singolo coltivatore.

Per la Cassa, quindi, che acquista direttamente i terreni per poi assegnarli con patto di riservato dominio a chi ne ha fatto richiesta, è precluso ogni intervento nella fattispecie di che trattasi. In definitiva, l'ente non ha potuto estendere il suo intervento proprio alle operazioni riguardanti i coltivatori richiedenti legittimati dalle leggi all'esercizio del diritto di prelazione, per cui tale inibizione appare fortemente penalizzante proprio per quelle figure professionali (coltivatori affittuari o confinanti per i quali la Cassa ha riconosciuto la validità delle iniziative proposte) che andrebbero invece tutelate.

La possibilità di esercitare il diritto di prelazione in tale fattispecie, consentirebbe alla Cassa di operare in maniera più organica, realizzando quell'azione di riordino fondiario auspicata da più parti quale momento fondamentale per una riqualifica-

zione delle imprese agricole al fine di renderle realmente competitive sul mercato.

La possibilità indicata in precedenza consentirebbe, inoltre, alla Cassa di avvicinarsi ad un modello di società per la gestione del mercato fondiario ispirata alle SAFER francesi. Infatti, alle SAFER, costituite in Francia nel 1960, la legge accorda il diritto di prelazione nel caso di vendita di fondi agricoli, per cui ogni proprietario che intende vendere è tenuto, due mesi prima della data prevista per la vendita, a comunicare prezzo e modalità alla SAFER dipartimentale. In relazione a programmi territoriali che tengono conto di aspetti produttivi ed ambientali, la SAFER decide o meno di intervenire nell'acquisizione del terreno; una volta costituita una valida azienda ed individuato l'agricoltore idoneo alla coltivazione, procede all'assegnazione.

Al finanziamento delle SAFER provvedono contributi statali (in relazione all'entità degli interventi) e mutui a lungo termine concessi da istituti regionali. Inoltre, esse sono autorizzate ad assumere, con contratti di affitto a lungo termine, terreni che a loro volta vengono subaffittati nell'ambito di specifici piani di intervento.

In definitiva, la possibilità della Cassa di esercitare il diritto di prelazione trova giustificazione nella opportunità per la collettività di controllare, attraverso l'ente pubblico, il mercato immobiliare al fine di evitare che acquisti non coerenti effettuati da parte di categorie extra agricole possano alterare la fisionomia di interi territori e possano determinare la destrutturazione delle imprese agricole.

Inoltre, attraverso l'estensione del diritto di prelazione si innescherebbe un processo virtuoso nell'ambito del sistema fiscale riguardante i passaggi di proprietà relativi agli immobili rurali. Infatti, il rischio per i contraenti di un intervento della Cassa, li motiverebbe fortemente ad indicare in atto il prezzo reale di compravendita e non un valore « automatico », come attualmente avviene per evitare l'accertamento da parte degli uffici competenti. Si avvierebbe, finalmente, un vero e proprio processo di trasparenza nel mercato fondiario, con indubbi vantaggi per il fisco, ma soprattutto per i veri operatori agricoli; infatti, un differenziato sistema di tassazione relativo ai passaggi di proprietà (ad esempio, ottimizzando l'attuazione del sistema relativo ai benefici fiscali per le figure professionali agricole) permetterebbe di sgombrare il mercato fondiario da operatori extragricoli che, grazie solo alla loro maggiore capacità di spesa ed al sistema fiscale poco efficiente, determinano un andamento del livello dei prezzi totalmente svincolato dalla reale redditività dei fondi.

In definitiva, l'introduzione del diritto di prelazione a favore della Cassa risulterebbe di fatto (per il solo effetto di essere previsto nel nostro ordinamento) un valido strumento per l'orientamento della mobilità fondiaria verso gli operatori professionali agricoli che, con il loro lavoro e la loro impresa, possono realmente far « rendere » la terra non come mera rendita di posizione o di possesso, ma attraverso un reale incremento della ricchezza del Paese grazie alle impareggiabili produzioni che la nostra agricoltura riesce a dare.

La proposta appare però fortemente innovativa per cui, allo stato, sembrerebbe più realistico limitarsi a consentire alla Cassa di poter esercitare il diritto di prelazione in sostituzione del prelante.

Resta fermo, però, per l'avvenire il segnale dato in analogia a quanto avviene in Francia con le SAFER.

Soggetti beneficiari.

Le leggi istitutive della Cassa furono dirette a favorire l'insediamento dei coltivatori diretti; ancora oggi, a livello formale, per la definizione delle figure professionali che possono accedere alle provvidenze di legge (coltivatori diretti, braccianti agricoli). Si prendono in considerazione parametri che fanno riferimento alle giornate lavorative necessarie per la conduzione dei terreni. Tali parametri appaiono, però, ormai superati dall'evoluzione tecnologica delle aziende agricole. Inoltre, si vanno profilando due tipologie nettamente distinte: imprese che competono in un mercato sempre meno protetto (agricoltura professionale) ed imprese marginali (imprese di pura sussistenza).

Al primo gruppo di imprese, che possono assumere anche la tipologia di imprese familiari, la politica agraria dovrà indirizzare in maniera selettiva quei benefici che, in base alle prospettive di riuscita ed alle reali necessità, consentono di assumere il ruolo di veri e propri imprenditori. Tale selezione permetterà di costituire una classe agricola stabile, strutturata e motivata, in grado di fare investimenti e di competere sul mercato.

Si tratta, in definitiva, di allargare il campo di applicazione dell'azione Cassa a nuove figure professionali operanti in agricoltura, quale l'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), così come previsto da tutta la normativa comunitaria.

L'aspetto finanziario.

Con l'ampliamento dell'intervento della Cassa a nuove figure professionali e con la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul modello delle SAFER francesi, si determina la necessità di una più consistente e continua dotazione finanziaria.

Pertanto, oltre agli apporti al patrimonio attraverso l'intervento diretto dello Stato, occorre prevedere innovative fonti di finanziamento. In particolare, si può prevedere il ricorso a mutui bancari, con l'assistenza da parte dello Stato nel pagamento degli interessi, in misura tale da rendere possibile per gli agricoltori l'accesso a tale tipo di credito.

Altra ipotesi per il finanziamento dell'attività della Cassa riguarda la possibilità per l'ente di emettere obbligazioni garantite dal patrimonio, in quanto i terreni vengono acquistati e rivenduti con patto di riservato dominio.

Infine, occorre verificare tutte le possibili linee di finanziamento che potranno essere attivate dalle misure previste nell'ambito della politica strutturale che l'Unione europea sta delineando.

Potrebbe, inoltre, essere valutata l'opportunità di utilizzare il Meliorconsorzio, oggi ristrutturato in società per azioni, quale braccio finanziario del Ministero e, quindi, della Cassa per la formazione della proprietà contadina. La collaborazione fra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Meliorconsorzio è antica, ed inoltre, se realizzata, non costituirebbe « monopolio », atteso che il pacchetto azionario del citato istituto fondiario è rappresentativo di un ampio ventaglio di istituti di credito. D'altra parte, qualunque organismo che partecipi allo sviluppo sia pure per aspetti parziali di un settore produttivo (nel caso di specie quello primario) non può non essere assistito da una finanziaria.

Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di tale dotazione finanziaria, verrà prevista la differenziazione della entità del finanziamento, della sua durata e del tasso di interesse a favore dell'assegnatario. I criteri di base per la definizione di tali differenziazioni terranno in considerazione vari elementi, tra cui l'età del beneficiario, la sua capacità professionale e la possibilità di un reale sviluppo aziendale che si concretizza nella valutazione di progetti integrati.

Vincolo di indivisibilità.

Il vincolo di indivisibilità sul fondo grava attualmente per trent'anni; negli intenti del legislatore la lunghezza di tale periodo era giustificata dalla necessità di garantire la stabilità delle operazioni fondiarie effettuate dalla Cassa e, nel contempo, era strumento di garanzia della continuità dell'impresa familiare.

Sebbene tali intendimenti continuino ad avere una logica, si potrebbe comunque ipotizzare una riduzione di tale periodo a vent'anni, almeno per adeguare il vincolo ai dettati del codice civile e porre le basi per omogeneizzare il periodo di riferimento delle normative regionali.

Triplicazione dell'indennità di esproprio.

All'assegnatario non viene riconosciuta la triplicazione dell'indennità prevista dalla legge n. 865 del 1971, in quanto il riservato dominio della Cassa determina la

non attribuzione ad esso della figura di proprietario-coltivatore. Tale interpretazione risulta però riduttiva, in quanto l'assegnazione con patto di riservato dominio da parte della Cassa può essere considerata quale garanzia del credito concesso.

Stricto jure, evidentemente, il diritto di proprietà dell'assegnatario si verifica solo al pagamento dell'ultima rata di prezzo e ciò è, sul piano dell'ordinamento giuridico, non mutuabile.

Si tratta, in buona sostanza, di assimilare il proprietario all'assegnatario soprattutto in considerazione che l'assegnatario manifesta un vero e proprio *animus possidendi*.

La necessità dell'adeguamento dell'indennità diviene molto pressante se si considerano le operazioni di pubblica utilità previste in alcune zone interessate dai progetti relativi all'alta velocità ferroviaria *dove, tradizionalmente*, la Cassa ha operato ed opera in modo intenso.

Programma di prepensionamento.

Le modifiche operative delineate relativamente all'intervento della Cassa sono coerenti con la necessità di attivare in maniera organica il programma nazionale di prepensionamento previsto dal citato regolamento CEE n. 2079 del 1992.

L'approvazione comunitaria di tale programma delega, di fatto, alla Cassa funzioni non solo di assistenza e monitoraggio ma anche la possibilità di acquisto dei fondi resi disponibili dai cedenti e la rivendita ai giovani rilevatari in possesso dei requisiti. La portata che avrà l'attuazione pratica del citato regolamento può indurre la creazione di specifiche procedure e rendere necessario prevedere particolari dotazioni di bilancio. In particolare, risultano necessarie dotazioni adeguate almeno al numero di trasferimenti previsti nel piano.

In tale modo si potrà avviare un organico piano di ristrutturazione fondiaria oltre che incidere in maniera forte sul problema della senilizzazione dell'agricoltura italiana.

Regime successorio.

Il trasferimento dell'attività agricola non è garantito dall'odierno regime successorio, potendosi favorire il frazionamento aziendale ed il trasferimento dell'impresa a soggetti lontani dal mondo agricolo. In alcuni Paesi membri dell'Unione europea ed in alcuni territori italiani il regime successorio agricolo è tutelato da alcuni istituti giuridici particolari. La legge sulla salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (legge n. 97 del 1994) associa, nei comuni montani, alla conservazione dell'integrità dell'azienda agricola, il diritto all'acquisto della proprietà fra eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 203 del 1982.

Affitto.

La legislazione attuale è, come noto, rigida e vincolistica, come rilevabile dall'interesse che suscitano gli accordi in deroga istituiti con l'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, occasione questa, peraltro, non pienamente sfruttata anche dai soggetti preposti, anche a causa delle limitate iniziative condotte a livello provinciale. Una riforma ed un potenziamento di tale strumento a favore dei beneficiari potrebbero portare efficacemente ad un ampliamento delle unità di coltivazione.

Credito agrario.

Attualmente la possibilità di concedere credito despecializzato a breve e medio termine è, di fatto, concesso ad istituti di credito non tradizionali. Il testo unico entrato in vigore il 1° gennaio 1994 determina, difatti, una trasformazione radicale del credito agrario. Alle categorie finanziabili dalla legge fondamentale del 1928 si aggiunge tutto il comparto agroindustriale, agrituristico, commerciale e di valorizzazione dei prodotti, con aumento di competitività all'accesso per tutto il sistema agroindustriale.

È abolita la specializzazione del credito agrario per le banche autorizzate così come i tempi (limiti) e le finalità di concessione. Tutti gli enti creditizi possono, quindi, svolgere tutte le attività di finanziamento regolate da leggi speciali, concretizzando l'approccio di « banca universale » della direttiva CEE del 15 dicembre 1989.

Inoltre, tutti gli istituti di credito possono erogare finanziamenti agevolati, purché sia effettuata un'apposita convenzione con l'amministrazione pubblica competente, sentita la Banca d'Italia.

La eliminazione degli schedari regionali, inoltre, potrebbe portare ad un'inasprimento di garanzie da parte delle banche, nonostante il mantenimento in vita del privilegio legale.

Da tali aspetti deriva che il settore agricolo ha ed avrà bisogno sempre più di finanziamenti accordati sulla base di analisi economiche, finanziarie e sulla redditività degli investimenti, così come avviene all'estero.

Progetti integrati.

La domanda del capitale fondiario è derivata da una domanda di impresa specie per i giovani agricoltori; quest'ultima assume oggi caratteristiche che superano il concetto di attività agricola tradizionale e di produzione. È necessario, quindi, facilitare l'accesso a contributi per progetti integrati, sia ambientali sia per filiera, sul modello delle normative previste per lo sviluppo dell'impresa giovanile (legge n. 44 del 1986 sulla imprenditorialità giovanile).

Revisione degli enti territoriali.

La trasformazione degli enti di colonizzazione in enti di sviluppo fu effettuata con l'emanazione della legge n. 454 del 1961, tuttavia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966 si dovette rafforzare l'azione del primo Piano verde, in quanto la prima riforma non ebbe buon esito.

Tra le attribuzioni che gli enti di sviluppo ebbero ci furono, fra l'altro, la promozione ed agevolazione dello sviluppo dell'impresa agricola a carattere familiare e le deleghe per la promozione delle operazioni di ricomposizione fondiaria. Essi vennero, quindi, concepiti come soggetti attivi di programmazione zonale con autonomia di governo a forte rappresentanza di interessi di categoria locale. Oggi, vi sono segnali di una loro evoluzione indirizzata a deleghe di più ampia portata.

Tale trasformazione fa sorgere la necessità di una *Authority* centrale che coordini l'azione di tali « agenzie » e ne attui il monitoraggio dei risultati, al fine di un accordo unitario con le linee di politica agraria nazionale e comunitaria, evidentemente in un rapporto di corretta definizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATI

Gruppi di imprese per dimensione economica

Gruppi	RLS	Aziende			SAU per azienda
	(mil. lire)	n. (000)	%	Somm. %	Ettari
1) non imprese	<1,8	1.067	36,3	36,3	0,7
	da 1,8 a 3,5	542	18,4	54,7	1,8
	da 3,5 a 7,0	483	16,4	71,1	2,9
		2.092		val. medio	1,4
2) imprese marginali	da 7,0 a 10,6	226	7,8	78,9	4,7
	da 10,6 a 14,1	132	4,5	83,4	6,4
	da 14,1 a 21,1	150	5,1	88,5	8,7
		508		val. medio	6,3
3) imprese vere e proprie	da 21,1 a 28,2	84	2,8	91,3	11,5
	da 28,2 a 70,5	170	5,8	97,1	17,2
	da 70,5 a 176,6	64	2,2	99,3	33
	>176,6	23	0,7	100	121,5
		341		val. medio	25,6

Aziende e modi di conduzione per classi di ampiezza (Censimento dell'Agricoltura 1990)

Modi di conduzione	< 1 ettaro		1 - 10 ettari		> 10 ettari		Totali				ettari per azienda
	n. aziende	sup. totale	n. aziende	sup. totale	n. aziende	sup. totale	n. aziende	%	sup. totale	%	
Conduz. diretta colt.	960,7	465,5	1590	5235,6	337,5	10260	2888,2	96	15961,1	70	5,5
solo manod. familiare	818,6	390	1271,1	4159	240,6	6153,4	2330,3	77	10702,3	47	4,5
manod. famil. preval.	97,6	51,7	219,2	746,9	62,6	2262,7	379,4	13	3061,3	13	8,1
manod. extra-fam. prev.	44,6	23,8	99,8	329,7	34,1	1843,8	174,7	6	2197,3	10	12,6
Conduz. con salariati e/o compartecipanti	29,7	15,5	57,5	191,8	30,1	6396,2	117,3	4	6603,5	29	56,3
Mezzadria ed altre	1,2	0,7	7,6	37,2	3,4	102,8	12,2	...	137,7	1	11,3
TOTALI	991,6	481,7	1655,1	5466,6	371	16759	3017,7	100	22702,3	100	7,5
Distribuz. % classi di ampiezza	33	2	55	24	12	74	100		100		
Ettari / Azienda	0,5		3,3		45		7,5				

Numero aziende ed ettari espresse in migliaia di unita'

Evoluzione del settore agricolo attraverso i dati del Censimento

Variabili	1951	1961	1971	1981	1991
PLV (mld. L.)	23.437	32.955	42.182	50.031	54.552
Costi intermedi (mld. L.)	2.887	5.341	10.302	14.658	16.443
Valore aggiunto (mld. L.)	20.550	27.614	31.879	35.373	38.108
Investimenti fissi (mld. L.)	3.065	8.503	11.264	13.819	12.032
Superficie totale (000 Ha)	27.774	26.572	25.064	23.631	22.701
Superficie agr. utilizz. (000 Ha)	...	...	...	15.869	15.042
Occupati (000 unita')	6.418	5.417	3.763	2.845	2.237
Incidenza % occup. agr. sul totale	43,9	32,6	19,3	13,4	9,5
Cavalli vapore (000 unita')	2.788	12.059	37.931	76.088	109.008

Stato di attuazione delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, articolo 4, legge n. 752 del 1986 (1986-1990)

AZIONI	mld. lire			%		
	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti	Im/St	Pa/St	Pa/Im
Ricerca e sperimentazione	276	217	130	78,62	47,10	59,91
Miglioramento genetico	650	597	569	91,85	87,54	95,31
Meccanizzazione	368	308	299	83,70	81,25	97,08
Riconoscimento e valorizzaz. prodotti agricoli	65	53	13	81,54	20,00	24,53
Prevenzione repr. frodi	66	37	25	56,06	37,88	67,57
Promozione commerciale	303	228	54	75,25	17,82	23,68
Informazione in agricoltura	251	206	143	82,07	56,97	69,42
Cassa F.P.C.	382	379	378	99,21	98,95	99,74
Sostegno Assoc Produttori	104	77	16	74,04	15,38	20,78
Sostegno e sviluppo coop.	1.450	1.162	728	80,14	50,21	62,65
Irrigazione	485	424	250	87,42	51,55	58,96
Forestazione	344	293	173	85,17	50,29	59,04
Altre azioni di competenza nazionale	113	65	24	57,52	21,24	36,92
TOTALE	4.857	4.046	2.802	83,30	57,69	69,25

Fonte: MAF, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dalla L. 752/86

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, ente di diritto pubblico, istituito con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, e con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, con sede in Roma, dichiarata necessaria ai fini dello sviluppo civile, culturale ed economico della Repubblica, assume la seguente denominazione: « Istituto nazionale fondiario (INF) », è inserito, nella tabella - parte I allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. L'INF subentra in tutti i diritti, gli oneri, le servitù attive e passive, il patrimonio, le obbligazioni, le azioni, i fini ed i compiti alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, e svolge le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

3. L'INF esercita le funzioni di ente strumentale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il raggiungimento degli obiettivi di politica agraria previsti, e delle singole regioni per lo specifico settore della proprietà diretto-coltivatrice.

ART. 2.

1. L'INF, nel rispetto degli obiettivi ed in coerenza con gli orientamenti della programmazione nazionale e comunitaria in materia agricola, agro-alimentare e forestale ed in armonia con i programmi regionali di sviluppo:

a) favorisce la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di imprese agricole in tutto il territorio nazionale, anche esercitando il diritto di prelazione per coloro

che, addetti professionalmente, su specifica attestazione regionale, in forma singola od associata, ad una attività economica organizzata nei settori agricolo, agro-alimentare ed ambientale, operano ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi;

b) promuove, adotta e realizza, di intesa con le regioni interessate, piani di riordino e di ricomposizione fondiaria;

c) esercita le funzioni di organismo fondiario, avvalendosi della collaborazione delle regioni, delle agenzie nazionali e territoriali, delle comunità montane e di altri enti locali delegati dalle regioni;

d) promuove e favorisce iniziative connesse alle attività agricole, quali la tutela ambientale, la difesa del suolo, le attività agrituristiche, l'acquacoltura, le coltivazioni non alimentari ed altre individuate in relazione all'evoluzione tecnologica e scientifica;

e) attua, in collaborazione con gli enti territoriali, tutte le azioni necessarie a realizzare le misure strutturali previste dall'Unione europea, al fine di promuovere le condizioni utili per la costituzione di valide imprese agricole e per il consolidamento della popolazione rurale sul territorio.

ART. 3.

1. In conformità agli orientamenti stabiliti dall'Unione europea ed agli indirizzi dettati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'INF partecipa alla realizzazione delle politiche sociali in stretto collegamento con le amministrazioni regionali e locali. In particolare, l'INF:

a) favorisce il naturale avvicendamento degli operatori agricoli, attuando i programmi previsti in sede comunitaria e nazionale, in riferimento anche alle normative che incentivano il ricambio generazionale degli operatori stessi;

b) promuove iniziative, anche assumendo partecipazioni, volte a fovorire l'a-

deguamento delle strutture di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti nell'ambito delle imprese agricole, singole od associate, costituite con il proprio intervento;

c) promuove indirizzi produttivi ecocompatibili nelle aziende assegnatarie, realizzando progetti, anche in collaborazione con gli organi regionali e gli istituti di sperimentazione, volti alla introduzione di tecniche a basso impatto ambientale, di difesa del suolo e di ripopolamento vegetale, tese, in particolare, a consolidare la presenza dell'uomo a salvaguardia dell'ambiente nelle zone montane e svantaggiate;

d) partecipa, su richiesta degli organi superiori competenti, nell'ambito degli accordi nazionali bilaterali e comunitari con i Paesi terzi ed in via di sviluppo, all'evoluzione agricola delle aree rurali extranazionali.

ART. 4.

1. A scadenze stabilite, con apposito regolamento, l'INF esamina progetti o piani di sviluppo, precedentemente acquisiti attraverso le singole istanze degli aspiranti assegnatari, finalizzati, rispettivamente, alla costituzione, ristrutturazione od adeguamento di imprese agricole, agroalimentari e forestali, singole od associate, conformemente agli indirizzi di politica comunitaria, nazionale e regionale.

2. I progetti di cui al comma 1, contenenti gli elementi di carattere tecnico, economico e finanziario utili alla definizione ed all'esame complessivo dell'iniziativa proposta e corredati dalla documentazione necessaria, sono sottoposti all'analisi di un apposito nucleo di valutazione, composto da nove funzionari nominati dal presidente dell'INF, che provvede all'esame dell'iniziativa in tutti i suoi vari aspetti, a partire dalla fattibilità sino alle modalità di esecuzione.

3. Le risultanze dell'esame di cui al comma 2, acquisito il parere vincolante dell'organo regionale competente in ordine alla rispondenza dell'iniziativa ai pro-

grammi di sviluppo regionale, sono sottoposte al consiglio di amministrazione dell'INF, il quale delibera in merito, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 5.

4. L'INF favorisce la realizzazione dei progetti o dei piani di sviluppo che hanno ottenuto l'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 3 mediante:

a) l'acquisto di capitale fondiario idoneo alla formazione, sviluppo ed ampliamento della proprietà delle imprese coltivatrici, procedendo alla eventuale lottizzazione ed alla rivendita ai coltivatori che professionalmente, in forma singola od associata, svolgono un'attività economica organizzata nei settori agricolo, agro-alimentare ed ambientale, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi;

b) la concessione di finanziamenti agevolati volti alla realizzazione dei progetti agricoli;

c) la prestazione di idonee garanzie fidejussorie necessarie alla accensione, da parte dei soggetti interessati, di mutui finalizzati alla realizzazione dei progetti di miglioramento o di ripianamento di eventuali passività onerose.

5. Il consiglio di amministrazione dell'INF stabilisce appositi parametri ed indicatori, utili e di indirizzo, per la valutazione dei progetti, per la individuazione del grado di efficienza delle imprese e per la determinazione dei seguenti parametri:

a) durata dell'intervento finanziario;

b) grado di flessibilità del saggio di interesse.

ART. 5.

1. Oltre agli organi previsti dall'articolo 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168, costituisce organo dell'INF il comitato scientifico di valutazione (CSV).

2. Il CSV attende all'analisi dei progetti dei piani di sviluppo, previamente esaminati dal nucleo tecnico di valutazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, adottando pareri obbligatori ma non vincolanti per il consiglio di amministrazione dell'INF indicando, altresì, le eventuali azioni di supporto necessarie all'attuazione del progetto-piano.

3. Il CSV, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è presieduto dal direttore generale dell'INF, ed è costituito da sette membri esperti nei settori economico-estimativo, finanziario-creditizio e delle politiche comunitarie, e da un segretario, designati, rispettivamente:

a) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) uno dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Presidente dell'INF;

e) uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) uno dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

g) uno dai rappresentanti delle cooperative agro-alimentari.

4. Il segretario del CSV è nominato dal direttore generale dell'INF.

5. I membri del CSV restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

6. Ai membri del CSV spetta un'indennità di carica stabilita in misura pari a quella determinata per i consiglieri di amministrazione.

7. Il CSV è convocato tutte le volte che il suo presidente lo ritenga opportuno e, comunque, non meno di quattro volte l'anno.

8. Le adunanze del CSV sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.

ART. 6.

1. Per assicurare una conforme realizzazione dei progetti e dei piani di cui al comma 2 dell'articolo 5 che hanno superato il giudizio di fattibilità e sono stati approvati dal consiglio di amministrazione, l'INF attua, in predeterminate fasi di avvio o di rilancio del progetto del piano, idonee azioni di supporto alle imprese agricole, quali corsi di formazione, prestazione di consulenze per la fase progettuale, assistenza specialistica tecnico-economico-finanziaria, concessione di fidejussioni, partecipazione al capitale di rischio, finanziamenti straordinari, e quanto altro reputi necessario a tale scopo.

2. In conformità alle indicazioni fornite dal comitato scientifico di valutazione ed alle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, le azioni di supporto di cui al comma 1 sono realizzate mediante un'azione di tutoraggio, attuata attraverso forme collaborative con imprese, enti, organismi e strutture territoriali e strumentali locali, che operano con criteri di comprovata efficienza e funzionalità.

•

ART. 7.

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'INF si avvale di una dotazione finanziaria costituita da:

a) apporti diretti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al proprio patrimonio, stimati annualmente;

b) accensione di mutui agevolati, con il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi;

c) emissione di obbligazioni garantite;

d) eventuale acquisizione di fondi previsti dai regolamenti dell'Unione europea per specifici progetti.

ART. 8.

1. La struttura esecutiva dell'INF si articola nella direzione generale, in una vice-direzione generale e nei servizi.

2. La direzione generale dell'INF assicura il coordinamento delle varie attività dei servizi attraverso un'azione di stimolo e di vigilanza sugli stessi.

3. La vice-direzione generale collabora con la direzione generale in tutte le funzioni ad essa attribuite, sia proprie sia su specifica delega.

4. I servizi dell'INF sono i seguenti:

a) servizio affari generali, personale e sedi interregionali;

b) servizio studi e programmazione, CED;

c) servizio tecnico;

d) servizio amministrativo – patrimonio – ragioneria.

5. Nell'ambito di ogni servizio sono identificati i vari settori di attività.

6. Ogni servizio assicura il processo produttivo nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 9.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168, ed al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1991.

ART. 10.

1. L'INF può esercitare in nome e per conto del prelante, il diritto di prelazione a questi spettante ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni.

2. La richiesta inoltrata all'INF sarà valutata dall'Istituto sulla base delle convenienze economico-sociali. Qualora l'iniziativa non sia accolta dall'INF il prelante potrà esercitare autonomamente il diritto di prelazione.

ART. 11.

1. I benefici concessi ai soggetti previsti dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono estesi agli imprenditori agricoli a titolo principale.

ART. 12.

1. Il vincolo di indivisibilità cui sono soggetti per trenta anni i fondi acquistati con agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice, previsto per la durata di trenta anni dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è diminuito a venti anni.

ART. 13.

1. La triplicazione della indennità base di cui al 1° comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è dovuta anche all'assegnatario dell'INF.

ART. 14.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 87, sono estese ai soggetti beneficiari degli interventi dell'INF a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1 negli atti di rivendita agli assegnatari da parte dell'INF deve essere espressamente richiamato il presente articolo, con l'obbligo della trascrizione.

ART. 15.

1. Ai fini della ristrutturazione e dell'accorpamento fondiario, l'INF può incentivare, insieme all'acquisizione in proprietà, anche l'affittanza agraria per realizzare sotto il profilo della dimensione aziendale imprese agricole efficienti.

2. Le modalità e le azioni degli incentivi alle affittanze di cui al comma 1 sono definite dal consiglio di amministrazione dell'INF, previe consultazioni con le regioni interessate ed i rappresentanti di categoria, ai sensi dell'articolo 4.